

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 11286/7418

STATUTO DELLA

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione sociale - Sede)

Esiste una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di **"SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata **"C.E.T. S.c.r.l."**.

La società consortile ha sede in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 2

(Oggetto sociale)

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

La società ha finalità consortili e persegue, oltre alla razionalizzazione dell'uso dell'energia, la sostenibilità

ambientale allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

La società svolge le proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da soggetti privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Scopo sociale esclusivo è:

a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di altre stazioni appaltanti alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei soci o di altre stazioni appaltanti, in virtù di specifiche convenzioni che prevedano mandato di rappresentanza a favore

della Società, gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;

b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici;

c) le attività volte alla promozione e allo sviluppo dell'edilizia sostenibile, all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;

d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, le attività di centralizzazione della committenza e di committenza ausiliarie;

e) l'erogazione di servizi energetici integrati per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa attraverso l'istituzione l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale, e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni.

Inoltre la società consortile, operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare attinente all'oggetto societario, ivi

compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3

(Divieto di distribuzione degli utili)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

ART. 4

(Durata della società)

La durata della società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea.

TITOLO II

ART. 5

(Requisiti dei soci)

I soci devono essere enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, la cui organizzazione possa essere migliorata e razionalizzata partecipando all'attività consortile.

La rappresentanza delle società, enti e associazioni ammesse a far parte della società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona delegata all'uopo.

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla società consortile, entro 30 giorni dalla data del trasferimento della titolarità o della delibera che ha

modificato la rappresentanza o la delega, per effettuare le annotazioni nel libro dei soci.

ART. 6

(Obblighi dei soci)

Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla società consortile un corrispettivo annuo per la copertura delle spese amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi della società consortile. L'importo di tale corrispettivo sarà determinato preventivamente di anno in anno dall'Assemblea dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) Su richiesta dell'Organo amministrativo e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare i propri servizi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consortile;
- b) A trasmettere all'Organo amministrativo tutti i dati e le notizie anche se di natura riservata da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- c) A rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a sua richiesta e per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della società consortile.

E' facoltà dei soci mettere a disposizione, su richiesta della società, adeguate figure professionali come commissari di gara per le attività svolte come centrale di committenza.

ART. 7

(Esclusione e recesso del socio)

Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- a) divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) non esegua il pagamento della quota di capitale sociale nel termine prescritto, o non versi il corrispettivo di cui al precedente art.6, 1° comma;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio

escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla società consortile quando sussista una giusta causa, e cioè:

1) in caso di inadempimento da parte della Società della prestazione costituente l'oggetto della propria attività consortile;

2) in caso di impossibilità ad adempiere la suddetta prestazione.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno un mese.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

A titolo di risarcimento del danno l'assemblea può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

TITOLO III

ART 8

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 92.639,75 (novantaduemilaseicentotrentanove virgola settantacinque) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

Con delibera in data 29 novembre 2019 l'Assemblea ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad Euro 120.000,00

(centoventimila/00), aumento da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2021; trascorso tale termine il capitale dovrà considerarsi aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ART. 9

(Cessione delle quote)

Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è effettuata a favore di enti ed associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 ed è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dall'Amministratore unico da adottarsi entro un mese dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento. Qualora l'Organo amministrativo rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

ART. 10

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli amministratori provvedano

al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il Registro della Imprese.

TITOLO IV

ART. 11

(Organi della società)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente ed il vicepresidente, se nominato. L'unica funzione del vicepresidente potrà essere la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Comitato di indirizzo e vigilanza.

E' fatto espresso divieto di istituire nuovi organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 175/2016.

ART 12

(Assemblea dei soci)

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, quando questi lo ritenga opportuno, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, almeno otto

giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori o l'Amministratore unico. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario Amministrativo, a meno che il verbale debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

ART. 13

(Delibere dell'Assemblea)

(Delibere dell'Assemblea)

L'assemblea dei soci:

- a) Approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente o l'Amministratore unico, determinandone il compenso, anche in caso di conferimento

di incarichi speciali;

c) nomina il Comitato di indirizzo e vigilanza di cui al successivo art. 20 e l'organo di controllo di cui all'articolo 19;

d) definisce le linee strategiche di azione della società per l'esercizio successivo ed impartisce le conseguenti direttive all'Organo amministrativo; approva il Piano Programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario predisposto dall'Organo amministrativo in attuazione delle direttive formulate;

e) delibera in merito all'importo dei corrispettivi dovuti alla società dai soci in base alla relazione che viene predisposta dall'Organo amministrativo, ai sensi del precedente art. 6, in coerenza con quanto previsto dal Piano programma delle attività;

f) definisce i compensi dovuti ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, nonché il compenso del Segretario Amministrativo;

g) approva gli eventuali atti di gestione dell'Organo amministrativo non direttamente derivanti dall'attuazione del Piano programma delle attività di cui alla precedente lettera d)";

h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli amministratori.

i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato

della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 10, del presente Statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono la quota del capitale indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo annuo previsto dall'art. 6 che dovrà essere approvata sempre da almeno il 51% del capitale sociale e delle delibere relative alle modifiche statutarie di cui al punto i) per le quali sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

ART. 14

(Rappresentanza nell'assemblea)

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

ART. 15

(Organo amministrativo)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da tre amministratori o da un Amministratore unico.

L'assemblea nomina gli amministratori o l'Amministratore unico, scegliendoli anche tra non soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a 1/3 dei membri del Consiglio stesso, comunque nel rispetto della legge 120/2011.

In caso di sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione la Società dovrà garantire il rispetto delle quote di cui sopra.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

L'organo amministrativo nel rispetto delle direttive impartite dall'assemblea, esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria della società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea. In particolare in attuazione delle direttive formulate dall'assemblea dei soci e dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza all'inizio di ogni esercizio predispone il Piano programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il mancato rispetto delle direttive formulate dall'assemblea o la mancata predisposizione del piano programma delle attività comporta la revoca degli Amministratori.

Il compimento di atti di gestione non previsti dal Piano programma delle attività è sottoposto alla preventiva approvazione

dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri specificandone le attribuzioni e deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo provvede ad ogni atto relativo al personale della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera, fax o e-mail inviata tre giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, con fax o e-mail almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un consigliere di Amministrazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico che ne fissa le attribuzioni.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art.2386 c.c. nel rispetto comunque della legge 120/2011.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti dell'Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART.16

(Presidente)

Il presidente della società e del consiglio di amministrazione è indicato e nominato dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

- d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile;
- f) riferisce, con la cadenza indicata dal Regolamento di cui al successivo art. 22 e comunque quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale all'assemblea dei soci in merito all'attuazione del Piano programma delle attività.

Esclusivamente nel caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci può attribuire, a un Consigliere di amministrazione in carica, l'incarico di Vicepresidente. Tale incarico, previa accettazione del Consigliere individuato, sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento dello stesso, debitamente documentate e si intenderà terminato al rientro nelle proprie funzioni del Presidente.

ART. 17

(Amministratore unico)

L'Amministratore unico della società è indicato e nominato dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Amministratore unico, oltre a quanto previsto nell'articolo 15, :

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle

deliberazioni prese dagli organi della società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea;

d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;

e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile;

f) riferisce, con la cadenza indicata dal Regolamento di cui al successivo art. 22 e comunque quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale all'assemblea dei soci in merito all'attuazione del Piano programma delle attività.

E' fatto divieto corrispondere all'Amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 18

(Rappresentanza della società - Firma sociale)

Al presidente o all'Amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

ART.19

(organo di controllo)

L'assemblea nomina un collegio sindacale o un revisore contabile o una società di revisione per il controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre sindaci

effettivi e due supplenti.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 20

(Comitato di Indirizzo e Vigilanza)

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza è composto da 7 rappresentanti dei Soci nominati dall'Assemblea su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di Socio: Aziende Sanitarie, Comuni e Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitane, Camere di Commercio, Regione, Università e Scuole Superiori di formazione, altri Enti soci. Esso costituisce il soggetto controllante della Società, viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per 3 anni.

Il Comitato, fermo restando i principi generali che governano il funzionamento della Società in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo in rappresentanza di tutti i Soci e nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione delle attività, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

1. Contribuisce a definire le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive generali che

saranno ricomprese nel Piano Programma e nelle sue eventuali modifiche, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci;

2. Controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'Organo amministrativo degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società emanate col Piano Programma, prescrivendo, in caso di accertata difformità, le misure atte a garantirne l'attuazione;

3. Esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dall'Organo amministrativo e allegato al Piano Programma nonché sul piano degli investimenti annuale e pluriennale;

4. Esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;

5. Definisce, in qualità di soggetto controllante della Società per conto dei Soci, con propri atti di indirizzo, specifici criteri e modalità per l'ottemperanza alle normative in vigore;

6. Propone la convocazione dell'Assemblea nelle materie di propria competenza.

Il Comitato riferisce all'Assemblea almeno due volte all'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni all'Organo amministrativo in ordine a specifiche questioni

inerenti la programmazione e lo svolgimento dell'attività della Società.

Il Comitato informa i Soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

Il Comitato è coordinato da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un Vice nominato dalla stessa Assemblea. Di ogni seduta è redatto un verbale a firma del Coordinatore e del Segretario Amministrativo della Società.

Il Comitato è convocato di norma ogni tre mesi da chi lo coordina o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico quando rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza dello stesso e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 3 membri.

Il Comitato potrà predisporre ed approvare un apposito Regolamento che disciplini il proprio funzionamento, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

ART. 21

(Scioglimento della società)

In caso di scioglimento della società l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

ART. 22

(Regolamento interno)

Qualora necessario od opportuno l'Assemblea approva un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Può, altresì, prevedere il Collegio Tecnico quale organo di supporto agli Amministratori per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento agli aspetti tecnico operativi della Società.

Ove costituito, ai componenti del Collegio Tecnico non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al

trenta per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti del Collegio Tecnico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 23

(Componimento delle controversie)

Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società relativa alla interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, è decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede della società.

ART. 24

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica e del Codice Civile vigenti in materia.

f.to Marco Gomboli

f.to Marta Renieri notaio (sigillo)